



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 maggio 2009 (02.06)
(OR. en)**

10227/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0036 (CNS)**

**MIGR 66
ASIE 40**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto : Adozione di una decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

1. Con lettera ricevuta il 12 marzo 2009 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto.
2. Si ricorda che con decisione del 18 settembre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.
3. Il progetto di accordo di riammissione, trasmesso dalla Commissione alle autorità della Repubblica islamica del Pakistan, è stato esaminato in vari cicli di negoziato ed è stato siglato a Bruxelles il 9 settembre 2008.

4. A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera ricevuta il 27 maggio 2009 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
5. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione.
6. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione.
7. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti potrebbe confermare l'accordo raggiunto sulla decisione relativa alla conclusione e suggerire al Consiglio:
 - di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una prossima sessione, la decisione riportata nel documento 8793/08 ASIE 17 (testo messo a punto dal Gruppo dei giuristi-linguisti);
 - di decidere di iscrivere a verbale le dichiarazioni figuranti in allegato.

Dichiarazioni a verbale del Consiglio

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 20, paragrafo 3

Il Consiglio e la Commissione sottolineano che le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 3 hanno carattere eccezionale, legato al contesto del negoziato con il Pakistan. Esse non costituiscono un precedente per altri negoziati di accordi di riammissione comunitari, il cui esito dovrà escludere dal campo di applicazione una siffatta limitazione.

Tali disposizioni devono inoltre essere interpretate nel senso di far ricadere l'onere della prova sulla persona che le invoca, la quale in tal caso deve provare l'ingresso nel territorio dello Stato richiedente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Le conseguenze dell'articolo 20, paragrafo 3, segnatamente per quanto riguarda l'effettiva riammissione dei propri cittadini esclusi dal campo di applicazione del presente accordo, saranno esaminate attentamente, in particolare nell'ambito del comitato misto per la riammissione.

La Commissione, o qualsiasi Stato membro interessato, potrà inoltre rivolgersi agli organi competenti del Consiglio per qualunque difficoltà importante in questo settore, affinché siano previste le misure atte a risolverla.

Dichiarazione della Francia sulla dichiarazione comune relativa all'articolo 8, paragrafo 2

La Francia prende atto della dichiarazione comune relativa all'articolo 8, paragrafo 2 e del fatto che tale dichiarazione mira a includere il rilascio del documento di viaggio entro il termine massimo di 30 giorni per rispondere a una domanda di riammissione presentata dalla Francia al Pakistan, in caso di accoglimento di tale domanda.

L'applicazione così intesa della dichiarazione comune dovrà essere esaminata attentamente, in particolare nell'ambito del comitato misto per la riammissione.